



DIOCESI DI MANTOVA

Piazza Sordello, 15
46100 MANTOVA

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'APPALTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE "S. GIOVANNI BATTISTA" IN SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) - CUP J71E16000450002 - CIG 7266364942

SOMMARIO

- 1** *PREMESSA*
- 2** *DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI*
 - 2.1** *DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO*
 - 2.2** *LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI*
 - 2.3** *MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO*
 - 2.4** *TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI*
- 3** *IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI*
- 4** *SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA*
 - 4.1** *PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE*
 - 4.2** *PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI*
 - 4.3** *PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. F)*
 - 4.4** *PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE*
 - 4.5** *PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA*
- 5** *REQUISITI DI PARTECIPAZIONE*
 - 5.1** *REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE*
 - 5.2** *REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE*
 - 5.3** *REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"*
- 6** *MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE*
- 7** *AVVALIMENTO*
- 8** *OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)*
- 9** *SUBAPPALTI – SUBAFFIDAMENTI*
 - 9.1** *SUBAPPALTI*
 - 9.2** *SUBAFFIDAMENTI*
- 10** *OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST*
- 11** *GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE*
 - 11.1** *GARANZIA PROVVISORIA*
 - 11.2** *GARANZIA DEFINITIVA*
 - 11.3** *RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE "PROVVISORIA" E "DEFINITIVA"*
 - 11.4** *GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE*
 - 11.5** *"POLIZZA ASSICURATIVA" CONTRO IL DANNO, IL FURTO E L'INCENDIO DELLE OPERE ARTISTICHE E DI ARREDO PRESENTI ALL'INTERNO DELLA CHIESA*
 - 11.6** *FIDEIUSSIONE BANCARIA DA ATTIVARE A GARANZIA DELLA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DELLE*

- 12 FINANZIAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
- 13 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
- 14 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE
- 15 TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
 - 15.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.2 OFFERTA TECNICA
 - 15.3 OFFERTA ECONOMICA
- 16 DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
 - 16.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 16.2 EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)
 - 16.3 ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE
 - 16.4 ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE
- 17 VERIFICA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
- 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- 19 SOPRALLUOGO
- 20 AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL'OFFERTA – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
- 21 PIANI DI SICUREZZA
- 22 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
- 23 DISPOSIZIONI FINALI

1 - PREMESSA

In esecuzione del Decreto Vescovile n. 1185/17 del 11 luglio 2017, è indetta presso la DIOCESI DI MANTOVA – Ufficio Beni Culturali, Edilizia di Culto e Arte Sacra - Piazza Sordello, 15 – 46100 Mantova - Tel. 0376/319511 – Fax 0376/224740 – E-mail: gare@diocesidimantova.it Pec: gare@pec.diocesidimantova.it Indirizzo Internet: www.diocesidimantova.it una gara mediante **procedura aperta** per l'affidamento dell'“*Intervento di restauro e consolidamento strutturale della chiesa parrocchiale “S. Giovanni Battista” in San Giovanni del Dosso (MN)*”.

Il progetto esecutivo, autorizzato dalla competente Soprintendenza con atto prot. n 1178 del 27 marzo 2017, è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e validato con atto del 02 ottobre 2017.

La chiesa parrocchiale di San Giovanni del Dosso (MN) dedicata a “San Giovanni Battista”, con accesso direttamente dalla strada e priva di sagrato, viene eretta nel 1616. Il prospetto principale presenta due ordini ed è scandita da lesene doriche che all'ordine inferiore preannunciano una ripartizione a tre navate e superiormente sorreggono un timpano triangolare. Le porte laterali come le volute soprastanti in corrispondenza delle navate presumibilmente sono state aggiunte alla fine del XVIII secolo.

Le facciate laterali presentano anch'esse due livelli, scanditi da contrafforti in corrispondenza delle suddivisioni interne, con aperture circolari sulle porzioni più alte dei muri della navata centrale.

Il campanile, originariamente addossato alla muratura della chiesa tra la navata e il presbiterio, a causa del particolare e irreversibile stato di degrado è stato completamente ricostruito fedelmente tra il 1963 e 1970 spostandolo verso ovest di 7 m circa.

Internamente la chiesa è a tre navate, realizzate nel corso del Settecento inglobando cappelle laterali parzialmente esistenti, con pilastri che sostengono archi di due dimensioni diverse. La navata centrale presenta volte a botte in laterizio in foglio, mosse dalle lunette delle quattro finestre circolari, in corrispondenza delle arcate maggiori; le navate laterali sono coperte con volte a crociera. Al centro della volta a botte del presbiterio pende un baldacchino circondato da una cornice in stucco e dietro l'altare si colloca l'organo inaugurato nel 1937.

A sinistra del Presbiterio è posta la Sagrestia, mentre sulla destra vi è la Cappella dei caduti.

Le superfici interne sono interamente decorate presumibilmente a tempera alternando soggetti figurativi a decorazioni stilizzate floreali, cassettonati e modanature; in particolare nelle navate laterali sono presenti decorazioni a grottesche del pittore Anselmo Baldissara che le realizzò nel 1905. Esternamente, il prospetto principale e quelli laterali sono intonacati e tinteggiati, mentre l'abside rimane in laterizio faccia a vista.

L'intervento oggetto del presente appalto, che beneficia di un contributo pubblico erogato da Regione Lombardia nell'ambito del *"Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012"*, è stato approvato con l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 349 del 09 ottobre 2017, in cui viene altresì approvato lo schema di convenzione tra Diocesi di Mantova e Regione Lombardia, finalizzata alla definizione dei reciproci impegni.

Considerato che i lavori del presente appalto riguardano un edificio destinato a funzioni pubbliche, ex art. 1 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla fase di esecuzione del contratto, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo, nonché tutte le norme espressamente richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Bando e nel presente Disciplinare di gara.

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di Gara, regolano le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto relativo all'*"Intervento di consolidamento strutturale e restauro della chiesa parrocchiale "S. Giovanni Battista" in Comune di San Giovanni del Dosso (MN)"*, le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In considerazione di ciò, le imprese interessate dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

2 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI –MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

2.1 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:

INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE "S. GIOVANNI BATTISTA" IN SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

L'intervento oggetto dell'appalto mira al recupero integrale dell'edificio sia sotto l'aspetto statico che delle caratteristiche architettoniche e funzionali della chiesa parrocchiale "S. Giovanni Battista" di San Giovanni del Dosso (MN), gravemente danneggiata dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare i lavori oggetto del presente appalto comprendono i seguenti interventi:

- riparazione dei danni del sisma con miglioramento del comportamento strutturale del fabbricato sotto le azioni sismiche;
- restauro dei danni sugli apparati architettonici e pittorici (su pareti e volte ed altari);
- restauro di apparati lignei fissi (coro, cantoria, confessionali, ecc.);
- ripristino degli impianti (elettrico e di illuminazione, riscaldamento, diffusione sonora, ecc)
- vari di completamento: impianto di dissuasori antivolatili, rifacimento e sistemazione vetrate, restauro dei banchi, ecc.

Sono previste le seguenti fasi di lavoro principali in elenco non esaustivo:

- Accantieramento
- Montaggio ponteggi esterni con copertura provvisoria navata centrale
- Disgaggio e messa sicurezza navata centrale
- Montaggio per fasi del ponteggio interno – disinfezione – puntellazione volte
- Integrazione e consolidamento strutture lignee - Controllo strutture lignee navata principale
- Intervento di recupero delle deformazioni di facciata
- Ricostruzione facciata
- Tiranti sopra cornice

- Ricostruzione archi e volte
- Consolidamento volte – navata centrale
- Intervento copertura navata centrale e abside
- Risarcitura pareti navata centrale
- Smontaggio ponteggi esterni navata centrale e abside
- Consolidamento volte – navate laterali e cappelle
- Intervento copertura navate laterali e cappelle
- Risarcitura pareti navate laterali e cappelle
- Smontaggio ponteggio esterno navate laterali e cappelle
- Restauri volte
- Restauri pareti
- Restauri altari e manufatti lignei
- Restauri e montaggio vetrate
- Impianti meccanici
- Impianti elettrici
- Varie (antipiccione, arredi, levigatura pavimento, ecc.)
- Pulizie finali e chiusura cantiere

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore e recepite come accettate dalla Stazione Appaltante.

- **CUP** (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **J71E16000450002**
- **CIG** (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: **7266364942**

2.2. – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

In caso di aggiudicazione, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi espressamente previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, con particolare riferimento a quanto indicato nell'art. 58 dello stesso.

2.3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati presso la chiesa parrocchiale "S. Giovanni Battista", sita in via Roma n. 11, in località San Giovanni del Dosso (MN), identificata al Catasto Urbano di detto Comune al Foglio 13 mappali A e B.

2.4 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a misura** ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal C.S.A..

2.5 - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in **giorni 600 (seicento)**, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Il cronoprogramma potrà subire modifiche e/o integrazioni dovute alla esigenza di effettuare sopralluoghi e verifiche tecniche richieste ed esplicitate dalla competente Soprintendenza in considerazione della complessità dell'intervento. I tempi necessari per la formalizzazione e attuazione del sopralluogo e dei necessari verbali integrativi alla autorizzazione della

Soprintendenza originaria verranno regolamentati con apposite sospensioni dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all' **1 (uno) per mille** giornaliero dell'importo netto contrattuale (art. 18 C.S.A.).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di **ritardo**:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del C.S.A.;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del C.S.A.;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione, come indicato all'art. 16, comma 13 del C.S.A.;
- e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- f) nel rispetto di ogni scadenza o termine previsto nel Capitolato Speciale di Appalto o nel contratto;
- g) nel rispetto di ogni altra scadenza o termine assegnato dalla direzione lavori o dal Responsabile del Procedimento.

È facoltà della stazione appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza poiché l'immobile, sede di lavori oggetto del presente appalto, costituisce patrimonio storico, artistico, culturale.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 15, 16, 17 del C.S.A.. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle eventuali ferie contrattuali.

3 - IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri della sicurezza) è di **Euro 2.059.524,39#** (*Euro duemilionicinquantanovemilacinquecentoventiquattro/39*), di cui **Euro 1.811.870,97#** (*Euro unmilioneottocentoundicimilaottocentosettanta/97*) a base d'asta per lavori a misura ed **Euro 247.653,42#** (*Euro duecentoquarantasettemilaseicentocinquantatre/42*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 61,02% (*pari ad € 1.105.656,69*) come riportato nell'Elaborato "R.08 – Quadro Economico" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	<u>Importo (euro)</u>	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile
<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali</i>	Cat. OG2 Class. III Bis	<i>Sì</i>	1.394.474,59	<i>67,71%</i>	<i>Categoria PREVALENTE</i>

<i>Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico</i>	Cat. OS2-A Class. III	<i>Sì</i>	€ 665.049,80	32,29%	Categoria SCORPORABILE
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza			€ 2.059.524,39	100%	

NOTA BENE:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- L'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Inoltre il subappalto dei lavori ricompresi nella categoria scorporabile OS2-A, classificata tra i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (s.i.o.s.), non può superare il 30% dell'importo della categoria stessa e non può essere suddiviso. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di cui sopra.
- Il concorrente, non in possesso della qualificazione nella categoria superspecializzata scorporabile OS2-A class. III, dovrà partecipare, a pena di esclusione, in raggruppamento temporaneo di imprese.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 146, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il presente appalto, relativo a un bene immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.
- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
 - a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere: a) (**imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative**); b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**); c) (**consorzi stabili**) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere: d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**); e) (**consorzi ordinari di concorrenti**); f) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**); g) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

4.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e lettera e), (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione in raggruppamento"**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/b**);
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 2/b) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate al successivo *paragrafo 15.1*);
 - sia l'offerta tecnica che l'offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

4.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. **b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. **c) del citato decreto (**consorzi stabili**)** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- **Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 2/b) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate al successivo *paragrafo 15.1*).
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti,

designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

4.3) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/c***);
- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 2/b) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/c***);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 2/b) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (***Allegato 1/c***) e le offerte (tecnica ed economica) presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo

diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Resta fermo che ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 2/b) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB)

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e li attestino in conformità alla vigente normativa.

4.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.
In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.
- Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
 - a) la **dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 2/b) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

4.5) Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione

prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- *membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza)*
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve essere resa tramite la compilazione del Modulo *Allegato 2/b*) (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C** "*Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*" - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informativo gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
- Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informativo di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*)

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

5.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. i concorrenti dovranno

essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NB:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto

di rete di cui **all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lett. f) e g)* dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola (*Allegato 1/a - Sezione A*), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (*Allegato 1/b*);
- compilare e sottoscrivere il DGUE per le parti di competenza;
- compilare l'Allegato 2/b) **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”**;
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

6 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

7 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 146 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti relativi ai beni culturali, considerata la specificità del settore ai sensi dell'art. 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8 – OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità **n. 1377 del 21 dicembre 2016** e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di **Euro 140,00 (centoquaranta/00)**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG 7266364942**) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.
- **(per i soli operatori economici esteri)**

Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

9.1 – Subappalti

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dal C.S.A..
- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare la **quota del 30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- Si precisa, inoltre, che per la **categoria scorporabile di lavori OS2-A**, classificata tra le "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" (S.I.O.S.) l'eventuale subappalto non può superare il **30% (trenta per cento) dell'importo della categoria stessa** e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c.2 del Decreto ministeriale n. 248 del 10/11/2016 il suddetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- L'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (*compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 2*) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
 - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

NB) Eventuale indicazione della terna di subappaltatori

L'operatore economico concorrente qualora intendesse subappaltare taluna delle c.d. "*attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa*" deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta, (*compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 2*), **una terna di subappaltatori.**

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni:

1. che si tratti di subappalto come definito all'art. 47 del C.S.A. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
2. che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:
 - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

Qualora l'affidamento di una delle attività sopra elencate, di cui all'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, come indicato al successivo paragrafo 9), non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando, per il subaffidatario, l'obbligo di iscrizione nelle White list tenute dalla competente Prefettura.

Gli operatori economici indicati nella terna:

- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, come meglio specificato al successivo paragrafo 9);
- non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;
- devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (*Allegato n. 2*) fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II[^], dalla Parte III[^], dalla Parte IV[^] sezione A - Punto 1) e dalla Parte VI[^], come meglio precisato al successivo paragrafo 15.1).

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti: in tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto, in alternativa il concorrente, tramite il soccorso istruttorio, può essere ammesso a integrare la propria dichiarazione di subappalto con l'indicazione della terna di subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - la previsione che la validità del contratto di subappalto sia sottoposta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte della Committente;
 - l'inserimento delle clausole di tracciabilità finanziaria pena la possibilità di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., così come disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 178/2015;
 - l'inserimento di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui nei confronti della propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell'iscrizione della stessa dagli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall'art. 5 bis, comma 2, del D.L. 74/2012, come disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 178/2015;

- se al subappaltatore o al cottimista sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore o del cottimista e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 83 del Regolamento Generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;
 - l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
- Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore dovrà trasmettere altresì:
 - dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - documentazione attestante che il subappaltatore o il cottimista è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore o del cottimista, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - dichiarazione che sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui all'articolo 66, comma 2 del C.S.A.;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
 - dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di assicurazione e di circolazione.
- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
 - Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
 - L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
 - Salvo diverso accordo scritto, la Stazione Appaltante non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti o subcontraenti diversi dai subappaltatori l'importo dei lavori da loro eseguiti. Pertanto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Se l'Appaltatore non provvede nel suddetto termine, la Stazione Appaltante ha il diritto di sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto

previsto.

La stazione appaltante, in corso di esecuzione dei lavori, si riserva, tuttavia, la facoltà di procedere al pagamento diretto ai subappaltatori o cottimisti; in tal caso dovranno ricorrere tutte condizioni indicate all'art. 49 c. 4 del C.S.A.

- L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore o dal cottimista non sia soggetto a ribasso.
- L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

9.2 – Subaffidamenti

- Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto**, l'appaltatore, sarà tenuto a comunicare al RUP e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante corredato dalla seguente documentazione:
 - contratto di subaffidamento o atto equivalente;
 - dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

10 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST

- Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.
- l) eventuali ulteriori settori individuati con ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione.

- La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture.

- È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riferimento ai sub-contratti relativi ai settori di cui sopra.
- Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 – Garanzia provvisoria

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'offerta deve essere corredata da **una garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" che, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto del contratto, che attengono ad un bene culturale vincolato e fortemente lesionato, e al grado di rischio ad esso connesso, deve essere pari al 4% del prezzo base indicato nel presente Disciplinare di gara (**€ 82.380,98#**) costituita, a scelta dell'offerente, mediante:
 - Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - a. **in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso BANCA PROSSIMA – Filiale di Milano - IBAN: IT47T 03359 01600 1 0000 0150941 intestato a Diocesi di Mantova c/to Ristrutturazione chiesa San Giovanni del Dosso;**
 - b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.
- I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso la Diocesi di Mantova – Ufficio Beni Culturali, Edilizia di Culto e Arte Sacra o **allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.**

11.2 – Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come indicate alle lett. a) e b) del precedente *paragrafo 11.1*).
- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
- La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

11.3 - Riduzione dell'importo delle garanzie "provvisoria" e "definitiva"

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti della microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

.....(omissis).....

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067”.

- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente
- Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
- In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.
- In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

11.4 - Garanzie e coperture assicurative.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata pari ai seguenti importi:
 - Partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;
 - Partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00=;
 - Partita 3) per le opere di demolizione e sgombero: € 50.000,00=.
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore;
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro **500.000,00**.

La garanzia deve prevedere l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso in cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza, i collaudatori.

- Eventuali franchigie o scoperti previsti nel contratto di assicurazione non sono opponibili alla stazione appaltante.
- Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o un Geie, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, c.6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le imprese mandanti, assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "*pro quota*" in relazione ai lavori da esse assunti.

11.5 - "Polizza assicurativa" contro il danno, il furto e l'incendio delle opere artistiche e di arredo presenti all'interno della chiesa.

Prima dell'inizio delle operazioni di imballaggio e di trasporto, l'appaltatore dovrà consegnare apposita polizza assicurativa, del tipo "da chiodo a chiodo", rilasciata da istituto di primaria importanza, a copertura dei rischi per danni, furto e incendio, delle opere artistiche e di arredo che verranno trasferite e custodite, a cura e spese dell'Appaltatore, in una struttura protetta, allarmata e climatizzata individuata e scelta dallo stesso Appaltatore e preventivamente approvata dal Rup e dai funzionari della competente Soprintendenza. La durata della garanzia deve iniziare nel momento in cui le opere artistiche e gli arredi vengono rimossi dalla chiesa per essere trasportati (nel rigoroso rispetto delle modalità descritte nella relazione metodologica per la movimentazione dei beni artistici) presso la struttura individuata; deve continuare per tutto il periodo della giacenza delle opere presso la struttura e deve terminare con il rientro e la ricollocazione delle opere medesime nel luogo originario. L'importo dell'assicurazione verrà determinato in base all'elenco delle opere da trasferire ed alla relazione metodologica per la movimentazione degli arredi, redatti a cura dell'Appaltatore.

11.6 - "Fideiussione bancaria" da attivare a garanzia della conservazione programmata delle opere eseguite

- Prima della corresponsione della rata di saldo, l'aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita fidejussione bancaria, per una durata di anni pari a quelli offerti in sede di gara, a garanzia degli adempimenti previsti nell'ambito della conservazione programmata delle opere eseguite, così come dettagliatamente descritti al paragrafo 18) "*Criterio di aggiudicazione*" del presente Disciplinare e richiamati all'art. 58 comma 6 del Capitolato Speciale di Appalto. La mancata prestazione della fideiussione bancaria di cui al presente paragrafo costituisce inadempimento contrattuale e determina il diritto per la stazione appaltante di incamerare la garanzia definitiva di cui al precedente paragrafo 11.2 del presente Disciplinare di gara, fatti salvi i maggiori danni.

NB:

Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva (opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.) nonché le coperture assicurative, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

12 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva di **Euro 2.800.000,00** finanziata per € 2.461.335,11 con contributo pubblico erogato da Regione Lombardia nell'ambito del "*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012*" e per € 338.664,89 con risorse proprie della stazione appaltante, così come previsto nell'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 388/2017 "Piano degli

interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – Aggiornamento 4”

- Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).
- Nello specifico sono dovute **rate di acconto** ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 dell'art.27 del C.S.A. e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore a **€ 200.000,00** (*Euro duecentomila/00*) IVA esclusa.
- A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- Non è prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo, di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto i lavori oggetto dell'intervento rientrano tra quelli disciplinati dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ad essi *“non si applicano gli articoli 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 (Avvisi di preinformazione) e 113 (Incentivi per funzioni tecniche). In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo”*.

13 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 7266364942**) e il codice unico del progetto in questione (**CUP J71E16000450002**), i riferimenti al contratto e allo stato di avanzamento lavori e la dicitura *“Emergenza Sisma 2012 Lombardia”*. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori e i subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 29, commi 1 e 2, e 30 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 48 del C.S.A., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte

della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente. In assenza di tale clausola i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà, altresì, titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

14 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Il Bando di Gara, il presente Disciplinare di Gara e relativi modelli allegati di seguito indicati:
 - **ALLEGATO 1** Domanda di partecipazione (***Allegato 1/a** operatore economico singolo – **Allegato 1/b** Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, Geie – **Allegato 1/c** Imprese aderenti a contratto di rete*)
 - **ALLEGATO 2** DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”
 - **ALLEGATO 2/b** - Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
 - **ALLEGATO 3** Modulo offerta Conservazione Programmata
 - **ALLEGATO 4** Elenco interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici
 - **ALLEGATO 5** Modulo offerta economica
 - **ALLEGATO 6** Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

sono consultabili e scaricabili nella sezione “*Bandi*” sul sito Internet della Diocesi di Mantova: www.diocesidimantova.it.

- Parimenti nella sezione “*Bandi*” del sito internet della Diocesi di Mantova, all'indirizzo www.diocesidimantova.it, unitamente al Disciplinare e relativi allegati, sono pubblicati gli elaborati progettuali in apposito link, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

- Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente o via Fax sia, per quanto attiene al bando ed alla procedura di gara, **all'Ufficio Beni Culturali, Edilizia di Culto e Arte Sacra** (Tel. 0376/319511– Fax 0376/224740 e-mail: gare@diocesidimantova.it), sia, per quanto attiene agli aspetti progettuali dell'intervento, al **RUP** Geom. Riccardo Pacchioni (Tel. 0376/319511– Fax 0376/224740 e-mail: gare@diocesidimantova.it) o ai **progettisti** dell'opera: Arch. Marta Fasol (fax 045-4851277 - e-mail: info@emmeastudio.it); Ing. Alberto Mani (Tel. 0376/222683 - Fax 0376/750904 – e-mail alberto.mani@studiotecnico.it).
- La richiesta di informazioni e chiarimenti nonché specifici quesiti in merito al progetto o alla procedura di gara potranno essere presentati anche in forma scritta via mail al seguente indirizzo: gare@diocesidimantova.it. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente ai quesiti scritti pervenuti non oltre il termine delle **ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2017**.
- I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno oggetto di pubblicazione nella sezione “*Bandi*” all'indirizzo internet: www.diocesidimantova.it
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis del codice del processo amministrativo, la stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet della Diocesi di Mantova nella sezione “*Bandi*”, nei successivi **due giorni** dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, via PEC, di detto provvedimento.

- Inoltre, ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata, o in subordine mediante Fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare nell'Allegato 2 "*Documento di gara unico europeo*" l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate nonché il n° di fax.
- In caso di raggruppamenti temporanei, Geie, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di presa visione degli elaborati progettuali.**

15 - TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

ore 12.00 del giorno 8 GENNAIO 2018

la propria offerta, redatta in lingua italiana. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico **plico chiuso** che dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Il plico dovrà essere recapitato (*a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani*) al seguente indirizzo:

DIOCESI DI MANTOVA – Ufficio Beni Culturali, Edilizia di Culto e Arte Sacra - Piazza Sordello, 15 – 46100 MANTOVA.

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso la Diocesi di Mantova di Piazza Sordello n.15 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico (**dal Lunedì al Venerdì: 9.00-12.30; dal Lunedì al Giovedì dalle 15.00-18.00**).

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, **facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dalla Stazione Appaltante.** Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà

del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell'offerta presentata.

Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

- nominativo
- indirizzo
- codice fiscale
- numero di telefono e fax
- e-mail
- indirizzo Pec

dell'operatore economico mittente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) tali dati dovranno rendersi con riferimento a tutte le imprese del Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie o contratto di rete. Sul plico dovrà essere indicata anche l'eventuale impresa cooptata.

Inoltre **dovrà obbligatoriamente apporsi** all'esterno del plico la seguente dicitura:

“NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per l'APPALTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDALMENO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE “S. GIOVANNI BATTISTA” IN SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, **tre** diverse buste chiuse non trasparenti (*tali da non rendere conoscibile il loro contenuto*), sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B”, “C” dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:

Busta “A”: *“Appalto dell'intervento di restauro e consolidamento strutturale della chiesa parrocchiale “S. Giovanni Battista” in San Giovanni del Dosso (MN) - Documentazione Amministrativa*

Busta “B”: *“Appalto dell'intervento di restauro e consolidamento strutturale della chiesa parrocchiale “S. Giovanni Battista” in San Giovanni del Dosso (MN) - Offerta Tecnica*

Busta “C”: *“Appalto dell'intervento di restauro e consolidamento strutturale della chiesa parrocchiale “S. Giovanni Battista” in San Giovanni del Dosso (MN) - Offerta Economica*

Su ogni busta dovrà apporsi la ragione sociale dell'operatore economico concorrente.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) sia il plico che le singole buste “A”, “B”, “C”, poste all'interno del plico dovranno riportare all'esterno l'intestazione di tutte le Imprese del raggruppamento o consorzio o Geie o contratto di rete, comprese le eventuali imprese cooptate.

Avvertenze Generali:

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di Gara o sul quale non sia apposto il nome

del concorrente e/o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.

- Parimenti si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
- Le autocertificazioni, le certificazioni, l'offerta devono essere in lingua italiana.
- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- Parimenti verrà escluso il concorrente le cui Buste B) e C), contenenti rispettivamente l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, risultino aperte o comunque, anche se regolarmente chiuse e sigillate, tali da rendere conoscibile il proprio contenuto;
- Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

15.1)

- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA dovrà consistere in:

- 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, da rendersi in bollo da € 16,00, secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi ***Allegato 1/a operatori economici singoli – Allegato 1/b Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, Geie – Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete***), che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art.45, c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara.

- 2. AUTOCERTIFICAZIONE** in carta libera da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell' ***Allegato n. 2 "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE)***, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016"*.

Il *"Documento di gara unico europeo"* consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui **all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui **all'art. 80**, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed elencati al precedente paragrafo 5.1) del presente Disciplinare di gara.

La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo”

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (**Allegato 2**) – compilando le seguenti parti:
 - 3. **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (*riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto. Qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori;
 - **Parte III – Tutte le sezioni**;
 - **Parte IV – “Criteri di selezione”**:
 - **Sezione A “Idoneità”**:
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
 - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE** di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (**Allegato 2**) deve essere presentato e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (*riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto. Qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori;
- **Parte III – Tutte le sezioni**;
- **Parte IV – “Criteri di selezione”**:
 - **Sezione A “Idoneità”**:
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (*riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;
- **Parte III – Tutte le sezioni**;
- **Parte IV – “Criteri di selezione”**;

- **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
 - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro** e **consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2)** deve essere presentato e sottoscritto anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”** - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;** **Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”** solo in caso di ricorso al subappalto. Qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”** - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;**
 - **Parte III – Tutte le sezioni;**
 - **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** (eventuale) - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta;
 - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- Il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n. 2)** deve essere presentato e sottoscritto anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e: per le Parti da compilare da parte dell'eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento.
- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara.

NB)

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

4. **DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.** da rendersi tramite la compilazione del Modulo ***Allegato 2/b)*** (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al D.G.U.E.

5. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO

Insieme alla Autocertificazione, da parte della Ditta concorrente o da parte della mandataria/capogruppo in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie o rete di imprese*) dovrà essere prodotta la **Attestazione**, rilasciata dall' incaricato della Diocesi di Mantova, comprovante l'avvenuta presa visione del luogo dove debbono eseguirsi i lavori, come indicato al successivo paragrafo 19) del presente Disciplinare di gara.

NB: Si precisa che la mancata presentazione di tale Attestazione non rappresenterà di per sé motivo di esclusione dalla gara qualora la stazione appaltante possa inequivocabilmente verificare, dagli atti già in proprio possesso, l'effettiva avvenuta effettuazione del prescritto sopralluogo.

6. COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA'.

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, *lett.f)* si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

7. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla garanzia provvisoria, pari al 4% dell'importo complessivo dell'appalto (**€ 82.380,98#**), costituita con le modalità indicate al precedente *paragrafo 11.1)*.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, c.2, *lett. f)* si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia

provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come meglio specificato al precedente paragrafo 11.3 (*cui si rinvia anche per le ipotesi di partecipazione alla gara in associazioni di tipo orizzontale o verticale*). In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

- 8. RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 140,00 (centoquaranta) DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' n. 1377 del 21 dicembre 2016.** Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate al *paragrafo 8)* del presente Disciplinare di gara.

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

- 9. PASSOE rilasciato dal Servizio AVCpass** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

- 10. (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti)**

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

- 11. (Solo in caso di contratto di rete)**

In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, *lett. f)* del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara.

- 10. (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)**

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 4.4)* del presente Disciplinare di Gara.

- 11. (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea)**

In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 4.5)* del presente Disciplinare di Gara.

NB)

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dalla stazione appaltante in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la stazione appaltante segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.AC.) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

15.2)

- BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Nella Busta B deve essere contenuta l'Offerta Tecnica articolata secondo le modalità di seguito riportate, ai fini di permettere la valutazione della stessa e l'assegnazione dei punteggi. In particolare dovranno essere predisposti i seguenti documenti:

- a) **ELENCO GENERALE e RIEPILOGATIVO** della documentazione presentata
- b) con riferimento al criterio di valutazione **OFFERTA SULLA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA (codice di riferimento M)** dovrà essere presentata:
- **DICHIARAZIONE** redatta in conformità all' *Allegato 3) "Modulo Offerta Conservazione Programmata"* contenente l'indicazione del **numero di anni pari e interi** offerti per la conservazione programmata delle opere eseguite a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, secondo le modalità esplicitate dal presente Disciplinare di Gara (**codice di riferimento M.1**).
- Si precisa che il numero degli anni offerti per la conservazione programmata deve necessariamente essere pari (due anni o multiplo di due). Nel caso in cui venga offerto un numero di anni dispari, verrà preso in considerazione il numero pari, immediatamente inferiore a quello offerto.
- c) Con riferimento al criterio di valutazione **ESPERIENZA RELATIVA A INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SU BENI CULTURALI ECCLESIASTICI (codice di riferimento C)** dovrà essere presentato il seguente elaborato:
- **C.1: ELENCO** interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici (**codice di riferimento C.1**)
Dovranno essere elencati, secondo lo schema riportato all'*Allegato 4*), alcuni interventi (**max n.5**) realizzati (finiti e collaudati nell'arco temporale di anni 10 (dieci) della data della pubblicazione della gara) attestanti le esperienze acquisite su interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici (*chiese, santuari, campanili*) assoggettati alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
L'elenco dovrà essere corredato da un numero di schede (secondo il modello allegato), pari agli interventi indicati, che deve contenere una breve descrizione scritta con carattere **Arial 10** e massimo 4 fotografie del formato 10 x 15 cm. Il tutto su fogli formato UNI A4, scritti solo su un'unica facciata, allegando per ciascun intervento copia del certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione.

N.B.:

- in caso di RTI, almeno n. 2 (due) degli interventi presentati dovranno essere stati eseguiti dall'impresa mandataria. In caso di presentazione di un unico intervento, esso dovrà essere stato eseguito dalla mandataria.
- per singolo intervento si intende un singolo contratto di affidamento di lavori;
- verranno valutati esclusivamente i lavori svolti dal concorrente direttamente o

come subappaltatore;

- l'importo lavori dichiarato per ogni singolo intervento deve essere pertanto al netto dei lavori eventualmente affidati in subappalto;
- in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta, il modulo 4 (schema riepilogativo) deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, mentre le schede di ogni singolo intervento possono essere sottoscritte dalla sola impresa esecutrice dei lavori ivi menzionati.

d) Con riferimento al criterio di valutazione OFFERTA QUALITATIVA SULLA ANALISI DELLA "CANTIERIZZAZIONE DEI LAVORI" CON L'OBIETTIVO DI GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (codice di riferimento S) dovranno essere presentati i seguenti elaborati:

- **S.1.: PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)** che diverrà parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto (**codice di riferimento S.1**)

La proposta deve essere articolata in **max 5 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un'unica facciata, con carattere **Arial 12**, e può essere corredata da **max 3 elaborati grafici** in formato UNI A1.

Deve precisare, fermi i contenuti minimi del PSC, le modalità mediante le quali verranno apportati dei «miglioramenti della conduzione dei lavori in riferimento alle procedure di Sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi».

Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare:

- la fase iniziale di messa in sicurezza del fabbricato;
- la fase di montaggio e installazione dei ponteggi interni ed esterni con precisa definizione delle fasi di progressione della loro installazione;
- la fase iniziale di messa in sicurezza dell'area circostante il fabbricato e la cantierizzazione dell'opera;
- le opere di pulitura e disinfestazione degli ambienti interni dalle macerie e dal guano e altro di materiale organico, con definizione del piano di allontanamento e smaltimento alle pubbliche discariche con onere a carico dell'appaltatore;
- le operazioni in quota su manto di copertura;
- le previsioni di gestione delle emergenze durante le lavorazioni di cui ai punti precedenti;
- la gestione delle interferenze con gli edifici agibili e con le aree di sosta circostanti, in particolare in rapporto alle attività dell'oratorio parrocchiale e del centro di comunità.
-

Per la redazione della proposta di miglioramento in oggetto deve farsi riferimento ai contenuti minimi previsti dal progetto e descritti nel PSC.

NB) La Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve essere redatta e sottoscritta in calce all'ultima pagina, oltre che dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona dotata di potere di firma (ovvero dal Legale Rappresentante o da persona dotata di potere di firma di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta), anche da un professionista abilitato ai sensi di legge e deve intendersi quale integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) posto a base di gara.

Al fine di consentire la verifica dell'abilitazione del professionista, tenuto a sottoscrivere la suddetta Proposta di miglioramento del piano di sicurezza e coordinamento, si chiede di allegare il curriculum dello stesso e gli attestati da cui si evinca l'abilitazione richiesta ai sensi di legge.

Si precisa che gli oneri di sicurezza, posti a base di gara, resteranno comunque invariati.

La Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (codice di riferimento S.1) deve essere corredata da:

- Dettagliato **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI** in coerenza con la Proposta di miglioramento del PSC offerta, completo di indicazione del numero e della qualifica della manodopera, nonché dei mezzi d'opera impiegati;
- **PROGRAMMA DI COORDINAMENTO** tra i vari subappaltatori e sub-fornitori previsti, in conformità ai contenuti del Cronoprogramma dei lavori, evidenziando in particolare se esistono interferenze tra imprese diverse (*appaltatore, subappaltatori, subcontraenti*).
Il programma di coordinamento in oggetto deve essere articolato in **max 2 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un'unica facciata, con carattere **Arial 12**.

Se gli elaborati grafici sono riuniti o agganciati alla proposta di miglioramento, è sufficiente che gli stessi vengano firmati in calce all'ultima pagina.

e) Con riferimento al criterio di valutazione PROPOSTA TECNICA DI CONDUZIONE DEI LAVORI (codice di riferimento T) dovranno essere presentati i seguenti elaborati:

- **T.1: RELAZIONE METODOLOGICA** che illustri le procedure operative per la realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi (**codice di riferimento T.1**)

La relazione deve essere articolata in **max 12 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un'unica facciata, con carattere *Arial 12*, e può essere corredata da **max 3 elaborati grafici** in formato UNI A1.

Deve precisare, fermi i contenuti minimi del progetto, i seguenti aspetti:

- a) Approccio metodologico al cantiere, alla esecuzione dei lavori e alla pianificazione delle lavorazioni previste.
- b) Le modalità mediante le quali si intende realizzare l'opera nel rispetto dei requisiti del Decreto 24/12/2015 (Criteri Minimi Ambientali). In particolare si chiede di esplicitare:
 - le modalità di approccio alle demolizioni con particolare attenzione alla rimozione e allo smaltimento delle macerie;
 - la gestione del cantiere in centro storico in rapporto con le altre attività cittadine, con l'adiacente frequentata area cortiliva e le attività parrocchiali dell'oratorio e del Centro di Comunità;
 - le modalità esecutive in relazione alle azioni da intraprendere per la salvaguardia di quanto esistente e da tutelare all'interno e all'esterno dell'edificio su cui si interviene.
- c) Esame delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da eseguire:
 - Opere di sostegno con puntellazione, centinatura e confinamento delle porzioni di volta in laterizio ancora presenti da salvaguardare, con esplicitazione anche grafica delle fasi di avvicinamento e confinamento agli elementi lesionati;
 - Opere di regolarizzazione delle porzioni di residui di muratura sconnessi delle volte;
 - Eventuali sistemi di ricomposizione della curvatura delle volte;
 - Opere di consolidamento e miglioramento sismico con particolare attenzione alle fasi operative del consolidamento e miglioramento delle strutture in copertura in corrispondenza degli appoggi perimetrali (*esclusi gli interventi relativi al recupero delle deformazioni della facciata, che dovranno essere illustrati nella proposta indicata al punto successivo*);
 - Opere impiantistiche e impianti speciali
- d) Descrizione dei processi per l'integrazione e coordinamento di tutte le lavorazioni specialistiche
- e) Metodologia proposta ai fini dell'efficacia del rapporto col RUP, CSE e DL.
- f) Processi, strumenti, lavorazioni e metodologie innovative e migliorative per lo svolgimento dell'opera nel rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni già emanate e ottenute dalla Soprintendenza.
- g) Analisi delle fasi lavorative caratterizzate da maggiori criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e relative proposte di intervento.

- h) Controllo, monitoraggio dei tempi esecutivi adottati dell'appaltatore ai fini del rispetto delle tempistiche contrattuali.
- i) Modi, sistemi di esecuzione, mezzi d'opera, ecc. nella disponibilità dell'appaltatore al fine di garantire la corretta esecuzione dell'opera.
- j) Elenco del personale con le qualifiche e le esperienze maturate nell'ambito di interventi su beni culturali (consolidamento strutturale e restauro) che si intende impiegare per lo svolgimento delle operazioni previste.
- k) Modalità di accatastamento e catalogazione del materiale derivante da smontaggio di manufatti (comprensivi degli arredi lignei) esistenti al fine di provvedere successivamente alla sua ricomposizione "in situ"; il tutto predisposto per la verifica con gli organi di tutela competenti.

Si precisa che i costi comprensivi degli oneri della sicurezza previsti in progetto per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, posti a base di gara, dovranno restare comunque invariati.

NB) Si precisa che, qualora la Relazione Metodologica in oggetto dovesse contenere la descrizione di procedure operative relative ad operazioni rientranti nella relazione del restauratore (T.2), nella relazione metodologica relativa all'intervento di recupero delle deformazioni sulla facciata (T.3) e nella relazione archeologica (T.4), tali indicazioni non verranno valutate con riferimento al parametro in oggetto (T.1), in quanto verranno valutate una sola volta e con riferimento ai criteri di valutazione T.2, T.3 e T.4 oggetto di specifiche Relazioni.

Se gli elaborati grafici sono riuniti o agganciati alla relazione metodologica, è sufficiente che gli stessi vengano firmati in calce all'ultima pagina.

- **T. 2: RELAZIONE DI RESTAURO:** consiste in una relazione in cui si precisano e si descrivono in modo analitico, in coerenza con gli elaborati di progetto (relazione e computo metrico) e nel rispetto dell'autorizzazione della Soprintendenza (con particolare attenzione alle prescrizioni) prot. n. 1178 del 27 marzo 2017, le modalità degli interventi di restauro (**codice di riferimento T.2).**

La relazione deve essere articolata in **max 3 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un'unica facciata, con carattere *Arial 12*, e può essere corredata da **max 3 elaborati grafici** in formato UNI A1.

Per la redazione della Relazione di Restauro in oggetto deve farsi riferimento a quanto previsto dalla specifica relazione di cui al progetto esecutivo e la successiva autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza.

N.B. La relazione di restauro deve essere redatta e sottoscritta in calce all'ultima pagina, oltre che dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona dotata di potere di firma (ovvero dal Legale Rappresentante o da persona dotata di potere di firma di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta), anche da un restauratore abilitato, come previsto dall'art. 29 del D.lgs. 42- 2004 e s.m.i.,

Se gli elaborati grafici sono riuniti o agganciati alla relazione di restauro, è sufficiente che gli stessi vengano firmati in calce all'ultima pagina.

Al fine di consentire la verifica dell'abilitazione del restauratore, si chiede di allegare il curriculum dello stesso.

- **T.3: RELAZIONE METODOLOGICA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RECUPERO DELLE DEFORMAZIONI SULLA FACCIATA** che illustri la proposta esecutiva relativa alle

modalità operative di dettaglio per gli interventi riguardanti la facciata (**codice di riferimento T.3**)

La relazione contenente la proposta operativa per l'intervento sulla facciata deve essere articolata in **max 5 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un'unica facciata, con carattere *Arial 12*, e può essere corredata da **max 3 elaborati grafici** in formato UNI A1.

Deve precisare, fermi i contenuti del progetto esecutivo, autorizzato dalla competente Soprintendenza, le modalità mediante le quali si intendono eseguire le operazioni di recupero delle deformazioni subite dalla struttura muraria della facciata.

In particolare si chiede di esplicitare:

- a) esperienza di operazioni analoghe (*operazioni di recupero delle deformazioni*) eseguite su edifici in struttura muraria. Le operazioni di recupero possono riguardare anche immobili non ecclesiastici e immobili non sottoposti a vincolo ex D.Lgs. n. 42/2004. A supporto della descrizione degli interventi eseguiti possono essere allegati elaborati grafici nel numero sopra indicato.
- b) descrizione dettagliata delle procedure esecutive, dei mezzi, dei tempi necessari e delle ulteriori risorse che si intendono impiegare per lo svolgimento delle operazioni previste;
- c) eventuali proposte tecniche migliorative per la cantierizzazione e l'esecuzione delle operazioni previste nel rispetto del parere rilasciato dalla Soprintendenza.

La Relazione Metodologica in oggetto dovrà essere redatta nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nel progetto esecutivo e nella tavola PC.02.

Si precisa che i costi comprensivi degli oneri della sicurezza previsti in progetto per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, posti a base di gara, resteranno comunque invariati.

- **T. 4: RELAZIONE ARCHEOLOGICA:** consiste nella relazione sullo svolgimento dello scavo archeologico e assistenza allo scavo archeologico nel rispetto della autorizzazione della Soprintendenza, previsto dall'art 28 e 88 del D.lgs. 42-2004 e s.m.i, per l'eventualità che in corso dei lavori fosse necessario procedere ad uno scavo in assistenza alla realizzazione dell'impianto termico (**codice di riferimento T.4**).

La relazione deve essere articolata in **max 2 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un'unica facciata, con carattere *Arial 12*, e può essere corredata **max 2 elaborati grafici** in formato UNI A1.

N.B. La relazione archeologica deve essere redatta e sottoscritta in calce all'ultima pagina, oltre che dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona dotata di potere di firma (ovvero dal Legale Rappresentante o da persona dotata di potere di firma di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta), anche da un Archeologo munito di titolo accademico, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale (art. 1 Legge 110 del 2014).

Se gli elaborati grafici sono riuniti o agganciati alla relazione archeologica, è sufficiente che gli stessi vengano firmati in calce all'ultima pagina.

Al fine di consentire la verifica dell'abilitazione dell'archeologo, si chiede di allegare il curriculum dello stesso.

Tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica devono riportare il proprio **codice di riferimento** e il titolo assegnato all'elaborato (es. *Codice S.1 – Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC*).

Devono essere redatti per il massimo di pagine indicato, formato **UNI A4**, carattere **Arial 12**, interlinea singola (*caratteristiche ritenute congruenti con una esposizione esaustiva e sintetica*). Il

numero di pagine indicato è da intendersi riferito ad una pagina stampata su un'unica facciata. Sono esclusi dal conteggio delle pagine eventuali fotografie, tabelle, grafici, rappresentazioni cartografiche e tavole tecniche in scala appropriata, che dovranno essere allegate nel numero massimo indicato per ciascun elaborato richiesto.

Tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica (Cod. Rif. M.1., C.1, S.1, T.1, T.2, T.3, T.4) devono essere firmati da un legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa.

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio ordinario di concorrenti o Geie ex art. 45, c.2, lett. d), e), g) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica (Cod. Rif. M.1., C.1, S.1, T.1, T.2, T.3, T.4.), dovranno essere sottoscritti:

- dal **Legale Rappresentante** dell'Impresa mandataria o del Consorzio o del Geie in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o Geie già costituito al momento della presentazione dell'offerta;
- dal **Legale Rappresentante** di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta.

Quanto sopra indicato vale anche per le eventuali **imprese cooptate**.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

Si precisa che:

- La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati costituenti l'offerta tecnica (*codici di riferimento M.1 - C.1 - S.1 - T.1 - T.2 - T.3 - T.4*) non costituisce motivo di esclusione ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio;
- La mancata sottoscrizione di uno o più elaborati costituenti l'offerta tecnica (*codici di riferimento M.1 - C.1 - S.1 - T.1 - T.2 - T.3 - T.4*), da parte del legale rappresentante o di persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa equivale a mancata presentazione e pertanto non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- La mancata sottoscrizione di uno o più degli elaborati S.1., T.2 e T.4 da parte dei professionisti, come espressamente richiesto nel presente disciplinare di gara, equivale a mancata presentazione degli stessi e pertanto non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante **obbligazioni contrattuali**.
- Tutti gli elaborati sopra indicati verranno esaminati dalla Commissione Giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati.
- Nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte tecniche i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà del Committente.

A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta B - offerta tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento alla "Busta C - offerta economica".

15.3)

- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta C) dovrà essere contenuta l'OFFERTA ECONOMICA da rendersi in bollo da Euro 16,00 secondo il modello allegato quale parte integrante del presente Disciplinare (vedi **Allegato 5)**, riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale,

codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.), indicante – in cifre ed in lettere – il ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza che il concorrente stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati del Modulo *Allegato 5*):

- i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** riferiti all'affidamento in oggetto;
- i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (*nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.*)

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Il Modello *Allegato 5) “Offerta Economica”* deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.

Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

16 - DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

- **Seggio di gara:** presieduto dal RUP con l'assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante;
- **Commissione giudicatrice:** composta da esperti nello specifico settore oggetto del presente affidamento, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo regole di competenza e trasparenza.

La prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno

LUNEDI' 15 GENNAIO 2018 alle ore 9.30

presso la sede della Diocesi di Mantova – Ufficio Beni Culturali, Edilizia di Culto e Arte Sacra, in Mantova, Piazza Sordello n. 15.

16.1 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Procederà quindi

- alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e regolarità formale;
- a dichiarare l'inammissibilità dei plichi pervenuti oltre l'ora o il giorno fissati dal Bando e dal Disciplinare di gara, dandone conto sul Verbale di gara;
- all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità delle Buste "A", "B" e "C";
- all'apertura delle **Buste "A – Documentazione Amministrativa"** di tutte le offerte ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione ivi contenuta, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti; sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Il Presidente del Seggio provvederà a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "*Prospetto delle presenze*" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente e che verrà allegato al Verbale.

16.2 - EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, c. 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "*Documento di gara unico europeo*" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Disporrà quindi che sia le offerte tecniche che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di Gara, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax.

È facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

16.3 - ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE

Nella medesima seduta di gara nel corso della quale è stata aperta ed esaminata la documentazione amministrativa o, in caso di soccorso istruttorio, nella seduta di gara in cui verrà comunicato l'esito dello stesso, il Seggio di gara provvederà alla ammissione o alla esclusione dei concorrenti ai sensi dell'art. 29 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Dichiarerà quindi chiusa la seduta pubblica di gara provvedendo a porre sotto custodia le offerte tecniche e le offerte economiche, che verranno conservate in luogo sicuro fino alla successiva seduta pubblica di gara

Con avviso che verrà pubblicato, con congruo preavviso, sul sito della Stazione Appaltante verrà convocata la successiva seduta pubblica nel corso della quale la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., provvederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (Busta B - offerta tecnica) risultati conformi a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara, constatando e facendo constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento verrà siglato sul frontespizio dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Il Presidente quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara. In sedute riservate successive la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche pervenute e assegnerà i relativi punteggi, secondo i parametri indicati al successivo *paragrafo 18*) del presente Disciplinare di gara.

Anche delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata verrà redatto, a cura del Segretario Verbalizzante della Commissione, apposito verbale.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice provvederà a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo anticipo alle imprese partecipanti a mezzo PEC o, in subordine via fax nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.diocesidimantova.it, nella sezione "Bandi".

Nella nuova seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice comunicherà i risultati della valutazione condotta sulle offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati.

Qualora, in base alla valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice, risulti che uno o più concorrenti non raggiungano con riferimento all'offerta tecnica nel suo complesso il punteggio minimo di punti 35, gli stessi non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

16.4 - ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella medesima seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà anche all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta C), verificandone il contenuto e dando lettura dei ribassi percentuali unici offerti sull'importo a base d'asta indicato nel Modello *Allegato 5) "Offerta Economica"* nonché assegnando i relativi punteggi, mediante l'applicazione della formula matematica descritta al successivo *paragrafo 18) "Criterio di aggiudicazione"* - *"Offerta economica"*.

La Commissione Giudicatrice provvederà anche a verificare che le offerte economiche rechino, oltre al ribasso percentuale offerto, anche l'indicazione del "Costo della Manodopera" e del "Costo degli Oneri Aziendali di Sicurezza" disponendo l'esclusione dei concorrenti che non vi hanno provveduto.

Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione Giudicatrice procederà - sulla scorta delle valutazioni espletate e dei punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica – alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, sommando al punteggio attribuito all'offerta economica i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica. Il Presidente della Commissione darà quindi lettura della graduatoria provvisoria, provvedendo a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

17 – VERIFICA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., saranno assoggettate a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara.

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base al criterio sopra descritto, la Commissione sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione. Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione Giudicatrice.

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., su richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- all'economia del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente dispone per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il RUP richiederà agli offerenti per iscritto (via PEC) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni assegnando agli stessi **un termine perentorio non inferiore a 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta**.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica.

Le spiegazioni dovranno essere formulate nel rispetto del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e secondo i criteri e le modalità previste nel documento denominato **“CRITERI DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE”**, allegato al presente Disciplinare di Gara (**Allegato 6**) e relativo allegato: **MODELLO A** - *“Modello guida per l'analisi prezzi”*.

Pertanto ai concorrenti oggetto del procedimento di verifica verrà richiesto di produrre entro il termine assegnato:

- **MODELLO A (“Modello Guida per le Analisi dei Prezzi”)** che deve essere redatto per ciascun articolo relativo all'Elenco descrittivo voci o liste delle lavorazioni nonché per ciascuna voce di prezzo non presente nel progetto esecutivo, ma presente nelle proposte presentate dal concorrente nell'ambito dell'offerta tecnica. Nel **MODELLO A** ogni prezzo deve essere scomposto in prezzi elementari relativi a:
 - manodopera, materiali a piè d'opera, componenti e apparecchiature, noleggi, trasporti, mezzi d'opera, impianti e attrezzature, altre forniture e prestazioni, spese generali e utile impresa.
- **DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ANALISI DEI PREZZI** necessaria a comprovare la sostenibilità dei prezzi componenti le analisi e più in generale la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare l'offerta si intende un'illustrazione dei dati documentabili che provano i prezzi offerti dei singoli componenti dell'analisi.

A giustificazione dei prezzi riportati nelle analisi potranno essere accertati i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara. La documentazione a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita da offerta sottoscritta dal fornitore.

L'impresa offerente può decidere di allegare all'analisi la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Le analisi prezzi di quelle lavorazioni che l'impresa intende subappaltare dovranno evidenziare anche le spese generali e l'utile del subappaltatore.

Ogni offerta di fornitori per essere accettata dovrà riportare nell'oggetto il titolo:

“L'APPALTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE “S. GIOVANNI BATTISTA” IN SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) - CUP J71E16000450002 - CIG 7266364942”

Si precisa che:

- ogni componente delle voci oggetto d'analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera;
- i prezzi indicati nell'offerta saranno fissi ed invariabili anche qualora non vi fossero più le condizioni che hanno permesso l'offerta del singolo prezzo unitario o dell'intero importo dei lavori ed avranno validità per tutta la durata dei lavori;
- i prezzi riportati nell'analisi potranno avere importo superiore a quello indicato sulle offerte dei fornitori, senza limitazioni;
- le analisi dei prezzi riportate nel **Modello A**, saranno prese a riferimento insieme a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto – in fase di esecuzione dei lavori – per la definizione e il concordamento di eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari;

- non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né giustificazioni in relazione agli oneri di cui al Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e alla relativa stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV del citato decreto.

NB)

La documentazione sopra indicata (*Modelli A e Documentazione a supporto delle analisi dei prezzi*) dovrà essere prodotta anche con riferimento alle eventuali:

- **“Offerta sulla conservazione programmata” (M.1 numero di anni pari e interi per la conservazione programmata delle opere eseguite a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio);**
- **“Offerta qualitativa sulla analisi della cantierizzazione dei lavori con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza durante l'esecuzione delle lavorazioni (S.1 proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento);**
- **“Proposta tecnica di conduzione dei lavori” (T.1 relazione metodologica sulle procedure operative per la realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi, T.2 Relazione di restauro, T.3 Relazione metodologica relativa all'intervento di recupero delle deformazioni sulla facciata, T.4 Relazione archeologica)**
- il tutto sintetizzato in un **«Computo Metrico Estimativo d'Offerta»**; eventuali nuovi prezzi dovranno essere attinti dai bollettini ufficiali o da preventivi acquisiti.

Sia i **MODELLI A** debitamente compilati, che tutta la **DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ANALISI DEI PREZZI** dovranno essere sottoscritti, in ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, e non dovranno recare abrasioni o correzioni che non siano dal sottoscrittore stesso espressamente confermate e sottoscritte.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle lett. d), e), g) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni (compresi i **MODELLI A** e tutta la **DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ANALISI DEI PREZZI**) dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3*) del presente Disciplinare di Gara.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono compiutamente indicate nel presente Disciplinare di Gara e nell'Allegato 6) “CRITERI DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE” – si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà alla Diocesi di Mantova entro il termine sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della PEC, o in subordine del Fax, di richiesta da parte del RUP.

- Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle, anche avvalendosi della Commissione Giudicatrice.
- Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
- Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal RUP, che dalla Commissione Giudicatrice che lo ha eventualmente coadiuvato nelle operazioni di verifica.
- Concluse le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, via Pec o in subordine via fax, a tutte le imprese interessate direttamente dalla verifica, nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.diocesidimantova.it a tutte le altre imprese partecipanti.
- Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente della Commissione Giudicatrice provvederà a

dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

- Si precisa che a norma dell'art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:
 - a) non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
 - b) non rispetta gli obblighi in materia di subappalto;
 - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
 - d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.

NB)

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, la proposta di aggiudicazione verrà formulata nei confronti del Concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante pubblico sorteggio.

18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, così come previsto dall'art. 95, c.2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi in base ai criteri e sub-criteri di valutazione di seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato:

Elementi	Punteggio massimo conseguibile
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Punteggio complessivo criteri di valutazione	100

In particolare verranno presi in considerazione i criteri e i sub-criteri di valutazione secondo il Sistema di Valutazione (qualitativa e quantitativa) di cui alla Tabella A sotto riportata:

Tabella A - Sistema di Valutazione

Codici	Criteri e sub- criteri di valutazione	SUB - Peso Ponderale	Peso Ponderale
M	Offerta sulla conservazione programmata		10
M.1	Numero di anni pari e interi offerti per la conservazione programmata (<i>garantiti con apposita fideiussione bancaria</i>) delle opere eseguite a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori (valore massimo consentito per l'offerta M _{max} = 10 anni)	10	
C	Esperienza relativa a interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici		20
C1	Elenco interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici	20	
S	Offerta qualitativa sulla analisi della "cantierizzazione dei lavori" con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza durante l'esecuzione delle lavorazioni		15

S.1	Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento che diverrà parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto	15	
T	Proposta tecnica di conduzione dei lavori		35
T.1	Relazione metodologica che illustri le procedure operative per la realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi	15	
T.2	Relazione di restauro	8	
T.3	Relazione metodologica relativa all'intervento di recupero delle deformazioni sulla facciata	10	
T.4	Relazione archeologica	2	
E	Offerta Economica		20
E.1	Ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta	20	
	TOTALE	100	100

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il **metodo aggregativo compensatore**, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

(Formula "A")

$$Pi = \sum_{i=1}^n [Wi \cdot Vi(a)]$$

dove:

- Pi** è l'indice di valutazione della generica offerta denominata "a", corrispondente al punteggio in graduatoria;
- n** è il numero dei criteri da valutare (nel caso in esame è "n = 5", di cui "1" di natura economica e "4" di natura tecnica);
- Wi** è il peso attribuito al criterio "i", come indicato nella "**Tabella A**" di cui sopra;
- Vi(a)** è il coefficiente "*i-esimo*", e quindi relativo al criterio "i", attribuito all'offerta "a"; esso è un numero compreso nell'intervallo [0 ; 1] ed è approssimato fino alla seconda cifra decimale ("centesimi").
- Σ** è la sommatoria

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA = MASSIMO PUNTI 80

La Commissione procederà ad attribuire a ciascuna offerta tecnica presentata i punteggi valutati secondo gli elementi sottoindicati:

M) OFFERTA SU CONSERVAZIONE PROGRAMMATA = MASSIMO PUNTI 10

Per l'attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sul seguente criterio di valutazione:

M.1) NUMERO DI ANNI PARI E INTERI PER LA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DELLE OPERE ESEGUITE A PARTIRE DALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO DEI LAVORI con un MASSIMO di 10 ANNI (massimo punti 10)

Per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento **M.1** (*Numero di anni pari e interi in conservazione programmata – garantiti con apposita fideiussione bancaria – delle opere eseguite a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori*), si applicherà la seguente formula:

$$V_i(a) = M_a / M_{max}$$

dove:

$V_i(a)$ è il coefficiente attribuito al numero di anni in monitoraggio/conservazione programmata garantiti relativo all'offerta "**a**" presa in esame compreso tra **0** e **1**;

M_a è il numero di anni pari e interi in "conservazione programmata" relativo all'offerta "**a**" presa in esame e che verrà precisato nel Modulo "Offerta conservazione programmata";

M_{max} è il numero massimo di anni di "conservazione programmata", pari a **10**.

Pertanto in relazione al presente parametro M.1, a seconda degli anni pari e interi di monitoraggio/conservazione programmata offerti, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Tabella punteggio parametro M.1

Anni di conservazione programmata offerti	→	Punteggio
2	→	2
4	→	4
6	→	6
8	→	8
10	→	10

NB) Si precisa che il numero degli anni offerti per la conservazione programmata deve necessariamente essere pari (due anni o multiplo di due). Nel caso in cui venga offerto un numero di anni dispari, verrà preso in considerazione il numero pari, immediatamente inferiore a quello offerto.

Descrizione operazioni di "Conservazione programmata" da garantire per le opere eseguite

➤ Al precedente punto **M.1)** sono stati chiariti i "criteri di determinazione del coefficiente" relativo al "numero di anni pari e interi per i quali dovrà essere garantita la conservazione delle opere eseguite".

➤ In tal senso, le operazioni da garantire per poter assolvere **alla conservazione programmata delle opere eseguite** per il numero di anni (*calcolato a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori*) offerto dalla impresa aggiudicataria dell'appalto, dovranno essere le seguenti:

➤ Svolgimento delle seguenti operazioni di monitoraggio:

- **Monitoraggio strutturale:** monitoraggio delle strutture murarie (in particolare facciata e i 4 pilastri centrali sottostanti la cupola) per verificarne la stabilità, da effettuarsi con strumentazione tecnologiche in wi-fi (sensore di spostamento potenziometrico) e fessurimetri opportunamente posizionati (si valutino almeno 10 posizioni di rilievo), il tutto deve comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, e la raccolta annuale dei dati.
- **Controllo tirantature:** ispezione con cadenza annuale per il controllo della tensione sui tiranti e le catene poste in opera, controllo del serraggio delle staffe e dei bulloni;
- **Controllo strutture lignee:** ispezione biennale delle strutture lignee di copertura per verificarne il corretto funzionamento ed efficienza;
- **Ispezione generale stato murature:** ispezione annuale delle murature, al fine di verificarne il buono stato di conservazione e in particolare la loro stabilità, per individuare l'eventuale comparsa/presenza di fessurazioni e cavillature, macchie di umidità, con restituzione grafica della mappatura dei fenomeni di degrado e/o dello stato fessurativo.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la manutenzione e il corretto funzionamento di tutti i dispositivi installati per l'attività di monitoraggio sopra elencata per tutta la durata del

periodo di conservazione programmata offerta. In particolare tutti i dispositivi dovranno essere forniti e installati a cura e spese della ditta aggiudicataria.

Le suddette operazioni di "Monitoraggio", svolte sul fabbricato, dovranno essere riportate in una **Relazione tecnica annuale** che documenti lo stato di conservazione dei manufatti e che comprenda anche i verbali di intervento su:

- Pulizia e verifica della lattoneria e delle impermeabilizzazioni realizzate con eventuali interventi di riparazione-ripristino (ogni anno).
- Manutenzione annuale programmata delle campane con puntuale relazione di intervento delle componenti meccaniche, componenti elettriche, componenti di fonderia (annuale), in particolar modo siano verificate e mantenuti i battagli, il freno, i percussori, quadro elettrico di potenza e quadro di comando.
- Verifica annuale dell'impianto anti-volatili con sostituzione delle parti ammalorate (annuale).
- Manutenzione delle opere lignee restaurate: trattamento del legno, manutenzione delle porte di accesso e della bussola, manutenzione ordinaria dei serramenti e delle panche (ogni due anni), con opportuna relazione di restauro da approvare dagli organi di tutela.
- Manutenzione ordinaria delle vetrate con pulizia e manutenzione delle guarnizioni (ogni due anni).
- Verifica annuale degli impianti di illuminazione e conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessaria.
- Verifica Messa a Terra, controllo periodico (biennale) come stabilito d'obbligo dal DPR 462/01.
- Verifica annuale degli impianti speciali quali audio, antintrusione e antincendio e conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessaria.
- Certificazione linea vita annuale, se realizzata alla fine dei lavori

➤ **"Fideiussione bancaria" da attivare a garanzia della conservazione programmata delle opere eseguite**

➤ Il numero degli anni di conservazione programmata delle opere eseguite (*con attivazione a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori*) che il concorrente aggiudicatario dei lavori avrà offerto in sede di gara d'appalto, dovrà essere garantito mediante la stipula di una apposita fidejussione bancaria.

Per ciascun anno, è stato stimato il costo progressivo da sostenersi per poter eseguire correttamente la conservazione, sicché si è conseguentemente determinato l'importo Φ da garantire con apposita fideiussione che dovrà essere presentata dall'impresa proponente; tale importo è commisurato al valore cumulativo dei costi di conservazione.

Nello specifico, prima del pagamento della rata di saldo dei lavori, disposta ai sensi dell'art. 28 del C.S.A., oltre alla presentazione della garanzia fideiussoria a copertura della stessa rata di saldo, l'appaltatore dovrà presentare la suddetta **fidejussione bancaria** a copertura degli adempimenti assunti per la conservazione programmata dell'opera, rapportata al periodo di tempo offerto e sulla base dell'impegno finanziario stimato dalla Stazione Appaltante e rappresentato nella tabella seguente:

Numero di anni "a" di conservazione programmata garantita	Costo della conservazione programmata per ciascun anno [Euro]	Costo Φ progressivo della conservazione programmata da garantire con apposita fideiussione [Euro]
1	€ 19.100,00	€ 19.600,00
2	€ 9.600,00	€ 28.700,00
3	€ 8.100,00	€ 36.800,00
4	€ 9.600,00	€ 46.400,00
5	€ 8.100,00	€ 54.500,00
6	€ 9.600,00	€ 64.100,00
7	€ 8.100,00	€ 72.200,00
8	€ 9.600,00	€ 81.800,00
9	€ 8.100,00	€ 89.900,00
10	€ 9.600,00	€ 99.500,00

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria.

La fideiussione bancaria dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il periodo di validità della fideiussione bancaria dovrà coincidere con l'intervallo di tempo costituito dagli anni offerti per la conservazione programmata delle opere eseguite, mentre l'importo della stessa fideiussione bancaria dovrà essere commisurato al valore cumulativo dei corrispondenti costi annui di conservazione programmata.

La fideiussione sarà annualmente svincolata a fronte della completa e corretta esecuzione degli interventi di conservazione come sopra indicati; la mancata completa o parziale esecuzione della conservazione programmata prevista annualmente comporterà l'incameramento della quota corrispondente al costo dei lavori da eseguire nel corso dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dalla Tabella sopra indicata.

La mancata costituzione della fideiussione bancaria da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento contrattuale e dà titolo alla Diocesi per escutere la garanzia fideiussoria definitiva prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché per richiedere il risarcimento dei danni.

C) ESPERIENZA RELATIVA A INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SU BENI CULTURALI ECCLESIASTICI = MASSIMO PUNTI 20

Per l'attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sul seguente sub-criterio di valutazione:

C.1) Elenco interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici (massimo punti 20)

Per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento **C.1** (*esperienza su interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici*), ciascun commissario di gara valuterà il coefficiente **$V_i(a)$** attribuito al grado di esperienza maturato e dichiarato e relativo all'offerta "**a**" presa in esame con un valore appartenente all'intervallo **[0 ; 1]** e ricavato sulla base della graduazione sintetizzata nella seguente **Tabella**.

Tabella Giudizi di valutazione

<i>mancata presentazione</i>	→	<i>0</i>
<i>non valutabile</i>	→	<i>0,1</i>
<i>gravemente insufficiente</i>	→	<i>0,2</i>
<i>scarso</i>	→	<i>0,3</i>
<i>insufficiente</i>	→	<i>0,4</i>
<i>mediocre</i>	→	<i>0,5</i>
<i>sufficiente</i>	→	<i>0,6</i>
<i>discreto</i>	→	<i>0,7</i>
<i>buono</i>	→	<i>0,8</i>
<i>ottimo</i>	→	<i>0,9</i>
<i>eccellente</i>	→	<i>1</i>

Per il giudizio sull'esperienza acquisita dal concorrente su interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici verranno presi in considerazione, in particolar modo, i seguenti elementi:

- presenza per ogni singolo intervento di entrambe le tipologie di lavori (OG2 e OS2A);
- interventi con tipologie di lavori analoghe a quelle presenti nel progetto oggetto di appalto;
- importo lavori di ogni singolo intervento.

Si precisa che, in caso di RTI, almeno due degli interventi presentati dovranno essere stati eseguiti dall'impresa mandataria. In caso di presentazione di un unico intervento, esso dovrà essere stato eseguito dalla mandataria.

S) OFFERTA QUALITATIVA SULLA ANALISI DELLA “CANTIERIZZAZIONE DEI LAVORI” CON L’OBIETTIVO DI GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA DURANTE L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI = MASSIMO PUNTI 15

S.1) PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) LA QUALE DIVERRA’ PARTE INTEGRANTE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DI PROGETTO (massimo punti 15)

Per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento **S.1** (*Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento*), ciascun commissario di gara valuterà il coefficiente **$V_i(a)$** attribuito al miglioramento degli aspetti relativi alla *Sicurezza delle lavorazioni* e relativo all'offerta “a” presa in esame con un valore appartenente all'intervallo **[0 ; 1]** e ricavato sulla base della graduazione sintetizzata nella seguente **Tabella**.

Tabella Giudizi di valutazione

<i>mancata presentazione</i>	→	0
<i>non valutabile</i>	→	0,1
<i>gravemente insufficiente</i>	→	0,2
<i>scarso</i>	→	0,3
<i>insufficiente</i>	→	0,4
<i>mediocre</i>	→	0,5
<i>sufficiente</i>	→	0,6
<i>discreto</i>	→	0,7
<i>buono</i>	→	0,8
<i>ottimo</i>	→	0,9
<i>eccellente</i>	→	1

In sede di offerta per la gara d'appalto, l'operatore economico partecipante alla gara dovrà presentare una Proposta di miglioramento del PSC che, sulla base dell'analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo dell'opera, precisi in modo chiaro le modalità mediante le quali verranno apportati dei «*miglioramenti della conduzione dei lavori in riferimento alle procedure in Sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi*».

Resta inteso che la presentazione di tale proposta in sede di gara d'appalto, risulterà vincolante per l'impresa aggiudicataria in fase di esecuzione dell'opera, fatti salvi ulteriori miglioramenti della Sicurezza del cantiere che si dovessero rendere necessari durante il corso dei lavori, secondo quanto potrà valutare il *Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)* e/o il *Direttore dei Lavori*.

T) PROPOSTA TECNICA DI CONDUZIONE DEI LAVORI = MASSIMO PUNTI 35

Per l'attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sui seguenti sub-criteri di valutazione:

T.1) RELAZIONE METODOLOGICA CHE ILLUSTRI LE PROCEDURE OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI (massimo punti 15)

Per la determinazione del coefficiente relativo al sub-elemento **T.1** (*Relazione metodologica che illustri le procedure operative per la realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi*), i commissari di gara valuteranno il coefficiente **V_i (a)** attribuito alla qualità delle proposte e delle indicazioni contenute nella relazione metodologica e relativo all'offerta "**a**" presa in esame con un valore appartenente all'intervallo **[0 ; 1]** e ricavato sulla base della graduazione sintetizzata nella seguente **Tabella**:

Tabella Giudizi di valutazione

<i>mancata presentazione</i>	→	<i>0</i>
<i>non valutabile</i>	→	<i>0,1</i>
<i>gravemente insufficiente</i>	→	<i>0,2</i>
<i>scarso</i>	→	<i>0,3</i>
<i>insufficiente</i>	→	<i>0,4</i>
<i>mediocre</i>	→	<i>0,5</i>
<i>sufficiente</i>	→	<i>0,6</i>
<i>discreto</i>	→	<i>0,7</i>
<i>buono</i>	→	<i>0,8</i>
<i>ottimo</i>	→	<i>0,9</i>
<i>eccellente</i>	→	<i>1</i>

T.2) Relazione di Restauro (massimo punti 8)

Per la determinazione del coefficiente relativo al sub-elemento **T.2** (*Relazione di Restauro*), i commissari di gara valuteranno il coefficiente **V_i (a)** attribuito alla qualità della proposta presentata e relativa all'offerta "**a**" presa in esame con un valore appartenente all'intervallo **[0 ; 1]** e ricavato sulla base della graduazione sintetizzata nella seguente **Tabella**.

Tabella Giudizi di valutazione

<i>mancata presentazione</i>	→	<i>0</i>
<i>non valutabile</i>	→	<i>0,1</i>
<i>gravemente insufficiente</i>	→	<i>0,2</i>
<i>scarso</i>	→	<i>0,3</i>
<i>insufficiente</i>	→	<i>0,4</i>
<i>mediocre</i>	→	<i>0,5</i>
<i>sufficiente</i>	→	<i>0,6</i>
<i>discreto</i>	→	<i>0,7</i>
<i>buono</i>	→	<i>0,8</i>
<i>ottimo</i>	→	<i>0,9</i>

<i>eccellente</i>	→	1
--------------------------	---	----------

T.3) Relazione metodologica relativa all'intervento di recupero delle deformazioni sulla facciata (massimo punti 10)

Per la determinazione del coefficiente relativo al sub-elemento **T.3** (Relazione metodologica relativa all'intervento di recupero delle deformazioni sulla facciata), i commissari di gara valuteranno il coefficiente **$V_i(a)$** attribuito alla qualità della proposta presentata e relativo all'offerta "**a**" presa in esame con un valore appartenente all'intervallo **[0 ; 1]** e ricavato sulla base della graduazione sintetizzata nella seguente **Tabella**.

Tabella Giudizi di valutazione

<i>mancata presentazione</i>	→	0
<i>non valutabile</i>	→	0,1
<i>gravemente insufficiente</i>	→	0,2
<i>scarso</i>	→	0,3
<i>insufficiente</i>	→	0,4
<i>mediocre</i>	→	0,5
<i>sufficiente</i>	→	0,6
<i>discreto</i>	→	0,7
<i>buono</i>	→	0,8
<i>ottimo</i>	→	0,9
<i>eccellente</i>	→	1

T.4) Relazione archeologica (massimo punti 2)

Per la determinazione del coefficiente relativo al sub-elemento **T.4** (Relazione archeologica), i commissari di gara valuteranno il coefficiente **$V_i(a)$** attribuito alla qualità della proposta presentata e relativo all'offerta "**a**" presa in esame con un valore appartenente all'intervallo **[0 ; 1]** e ricavato sulla base della graduazione sintetizzata nella seguente **Tabella**.

Tabella Giudizi di valutazione

<i>mancata presentazione</i>	→	0
<i>non valutabile</i>	→	0,1
<i>gravemente insufficiente</i>	→	0,2
<i>scarso</i>	→	0,3
<i>insufficiente</i>	→	0,4
<i>mediocre</i>	→	0,5

<i>sufficiente</i>	→	0,6
<i>discreto</i>	→	0,7
<i>buono</i>	→	0,8
<i>ottimo</i>	→	0,9
<i>eccellente</i>	→	1

MANCATA PRESENTAZIONE DI UNA O PIÙ OFFERTE TECNICHE

Si precisa che:

- La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati costituenti l'offerta tecnica (*codici di riferimento M.1 - C.1 - S.1 - T.1 - T.2 - T.3 - T.4*) non costituisce motivo di esclusione ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio;
- La mancata sottoscrizione di uno o più elaborati costituenti l'offerta tecnica (*codici di riferimento M.1 - C.1 - S.1 - T.1 - T.2 - T.3 - T.4*), da parte del legale rappresentante o di persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa equivale a mancata presentazione e pertanto non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie ex art. 45, comma 2, lett. D), e) e g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli elaborati devono essere sottoscritti con le seguenti modalità:
 - dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio ordinario o del Geie in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o Geie già costituito al momento della presentazione dell'offerta;
 - dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta.
- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. F) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al paragrafo 4.3) del Disciplinare di Gara.
- Gli elaborati devono essere sottoscritti con le modalità sopra indicate anche dalle eventuali imprese cooptate.
- Parimenti, la mancata sottoscrizione di uno o più degli elaborati S.1., T.2, e T.4 da parte dei professionisti, come espressamente richiesto nel presente disciplinare di gara, equivale a mancata presentazione e pertanto non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVAMENTE ALL'OFFERTA TECNICA

Una volta attribuiti, per ciascun offerente, i coefficienti $V_i(a)$, si dovrà applicare – singolarmente per ogni concorrente – la **formula "A"** innanzi riportata, usufruendone in una prima fase per i soli parametri di tipo tecnico, pervenendo pertanto ad **punteggio** complessivo che per ciascuna offerta tecnica potrà variare tra **0** e **80**.

In dettaglio:

- per quanto riguarda l'elemento di valutazione M.1, l'attribuzione del punteggio avverrà, in via automatica, secondo la tabella riportata al paragrafo 18) del presente Disciplinare di gara "Tabella punteggio parametro M1".
- per quanto riguarda i sub- elementi di valutazione C.1, S.1, T.1, T.2, T.3 e T.4, il coefficiente **$V_i(a)$** sarà determinato come di seguito indicato:
 - ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno **dei sub-elementi di valutazione C.1, S.1, T.1, T.2, T.3 e T.4** un coefficiente compreso **tra 0 e 1**, secondo le rispettive Tabelle dei Giudizi sopra indicate;
 - successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei sub-elementi di valutazione C.1, S.1, T.1, T.2, T.3 e T.4 di ciascuna offerta;

- infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun sub-elemento di valutazione C.1, S.1, T.1, T.2, T.3 e T.4 di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-elementi di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

La sommatoria, in relazione a tutti i sub-elementi di valutazione, dei punteggi (ottenuti dai prodotti dei coefficienti $V_i(a)$ per i relativi pesi), determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, non si procederà con la riparametrazione.

SOGLIA DI SBARRAMENTO PER L'OFFERTA TECNICA

Al fine di garantire un livello minimo qualitativo delle offerte tecniche, si procederà all'esclusione dei concorrenti la cui offerta tecnica complessivamente non raggiunga il **punteggio minimo di punti 35** (soglia di sbarramento).

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA = MASSIMO PUNTI 20

Per l'attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sul seguente elemento di valutazione:

E.1) RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (massimo punti = 20)

Per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento **E.1** (*Ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta*), si applicherà la seguente formula:

$$V_i(a) = R_a / R_{max}$$

dove:

$V_i(a)$ è il coefficiente attribuito al ribasso relativo all'offerta "a" presa in esame; esso è un numero variabile tra 0 e 1 ed è espresso in "centesimi";

R_a è il ribasso relativo all'offerta "a" presa in esame;

R_{max} è il più elevato ribasso offerto e quindi il più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Il coefficiente come sopra calcolato verrà moltiplicato per il punteggio previsto e determinerà il punteggio assegnato per l'offerta economica a ciascun concorrente.

L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale unico offerto.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale unico offerto espresso in cifre e il ribasso percentuale unico offerto espresso in lettere sarà considerato valido il ribasso percentuale indicato in lettere.

19 - SOPRALLUOGO

- Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, i concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

- **L'effettuazione del sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, in quanto è ritenuta necessaria al fine di formulare un'offerta congrua ed adeguata.**
- In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, i sopralluoghi verranno eseguiti nei seguenti giorni:
Mercoledì 22 novembre 2017 ore 10.30;
Martedì 28 novembre 2017 ore 10.30;
Mercoledì 29 novembre 2017 ore 10.30.

In caso di un numero eccessivamente elevato di imprese richiedenti il sopralluogo, il Direttore Lavori comunicherà ulteriori date.

- Al fine dell'attestazione di essersi recate sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, le Ditte dovranno previamente inoltrare la richiesta per effettuare il sopralluogo, inviandola all'indirizzo e-mail gare@diocesidimantova.it. (per informazioni: 0376/319511).
- Nella richiesta dovranno essere indicate le generalità del soggetto che effettuerà il sopralluogo nonché il ruolo dallo stesso ricoperto (*legale rappresentante, procuratore speciale, direttore tecnico, dipendente dell'operatore economico con delega*); inoltre dovrà essere specificato il numero di fax o la PEC cui indirizzare la convocazione. Al Modulo dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del soggetto che effettuerà il sopralluogo.

NB)

- Il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla persona (*legale rappresentante, procuratore speciale, direttore tecnico, dipendente munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante*) indicata nella richiesta, che al momento del sopralluogo dovrà consegnare all'incaricato della Diocesi di Mantova un documento di riconoscimento e copia del certificato C.C.I.A.A., o altro documento da cui sia desumibile la carica o il ruolo ricoperti.
- Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un procuratore speciale dovrà essere consegnata copia conforme della procura.
- Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un dipendente dovrà essere consegnata copia della delega rilasciata dal legale rappresentante della ditta nonché specifico atto che dimostri il rapporto di lavoro subordinato con la ditta stessa.
- Chi effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'impresa.
- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari o Geie non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
- Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio, eventualmente accompagnato dall'operatore economico consorziato che verrà indicato come esecutore dei lavori.
- L'incaricato della Diocesi di Mantova, verificata l'identità del soggetto che effettua il sopralluogo, provvederà a rilasciare allo stesso l'Attestazione di sopralluogo, indicante il nome della ditta, le generalità e il ruolo del soggetto che effettua il sopralluogo nonché il giorno del sopralluogo. **Tale Attestazione dovrà essere allegata, a cura della impresa concorrente, alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara.**
-

20 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

- Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.
 - La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente della Commissione giudicatrice, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà inoltre, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell'Elaborato "R.08 – Quadro Economico del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.
- Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA - Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dall'ente committente, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro <u>il termine di 15 giorni</u> dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica. - A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse. - Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi. - Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. - A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.) |
|--|

- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla committente. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente della Commissione Giudicatrice è soggetta ad approvazione da parte della Stazione Appaltante, entro il termine di **30 (trenta) giorni**, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia

intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario.
- Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.
- In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **35 (trentacinque) giorni** dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione delle offerte non vincola la Diocesi di Mantova all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Diocesi di Mantova si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per la Diocesi di Mantova e salvo eventuale verifica di congruità.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la Diocesi di Mantova dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.A.C. nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità la Diocesi di Mantova si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la Diocesi di Mantova si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
- Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, con scrittura privata.
- Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari e il Computo Metrico Estimativo del progetto esecutivo.
- Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore, se espressamente richiamati nel C.S.A.;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come elencati nell'allegato "C" del C.S.A., ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del C.S.A.;
 - c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del C.S.A..

Tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare alla Diocesi di Mantova le spese di pubblicazione, del bando e dell'esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, nonché dell'estratto del bando e dell'esito della gara sui quotidiani, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
- La Diocesi di Mantova si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

21 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

22 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

- I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Diocesi di Mantova potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Diocesi di Mantova in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
- I dati potranno essere comunicati:
 - a) al personale della Diocesi di Mantova che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla Diocesi di Mantova in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - c) ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice e di collaudo;
 - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.
- La Diocesi di Mantova consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.
- A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la Diocesi di Mantova a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
- È possibile estrarre copia della documentazione di gara, previo pagamento dei costi di riproduzione. La stazione appaltante non effettua la scannerizzazione e l'invio per mail o PEC della documentazione cartacea presentata in sede di gara.

- Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "contiene dichiarazione ex art. 53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale". In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Diocesi di Mantova consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

Titolare del trattamento è la Diocesi di Mantova, con sede in Mantova, Piazza Sordello n. 15. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Pacchioni.

22 – DISPOSIZIONI FINALI

- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre la Diocesi di Mantova resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- **Si precisa che l'eventuale inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di Gara a pena di esclusione sarà valutata dal Seggio di gara ai fini della possibile regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo le disposizioni ivi previste.**
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
 - per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
 - in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento è il geom. Riccardo Pacchioni, (Tel. 0376/319511 - Fax 0376-224740 e-mail: gare@diocesidimantova.it).

IL CANCELLIERE VESCOVILE



(Mons. Claudio Giacobbi)

18/2/2017